



CAMERA DI COMMERCIO
VARESE
Futuro Impresa Territorio



Allegato alla determinazione n. 392 del 25/10/2019

BANDO VOUCHER INNOVAZIONE DIGITALE
codice bando 1910



Articolo 1 – Finalità

1. La Camera di commercio di Varese, nell'ambito delle attività previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, a seguito del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 22 maggio 2017 (pubblicato in GURI n. 149 del 28 giugno 2017) che ha approvato il progetto "Punto Impresa Digitale" (PID) e del successivo decreto del 2 marzo 2018 (pubblicato in GURI n. 92 del 20 aprile 2018) che ha esteso il numero di Camere di commercio aderenti al suddetto progetto, intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i settori economici attraverso:
 - la diffusione della "cultura digitale" tra le MPMI della circoscrizione territoriale camerale;
 - l'innalzamento della consapevolezza delle imprese sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui suoi benefici;
 - il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione in ottica Impresa 4.0 implementate dalle imprese del territorio in parallelo con i servizi offerti dai PID.
2. Nello specifico, l'iniziativa "Voucher Innovazione Digitale" si rivolge alle imprese varesine di tutti i settori economici ed è finalizzata a promuovere l'utilizzo di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali e a stimolare la domanda di servizi per il trasferimento di soluzioni tecnologiche, per la realizzazione di innovazioni tecnologiche e l'implementazione modelli di business derivanti dall'applicazione di tecnologie I4.0.

Articolo 2 – Ambiti di intervento

1. Con il presente Bando si intendono finanziare, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto (*voucher*), i progetti di innovazione tecnologica I4.0 finalizzati all'introduzione delle tecnologie di cui al punto 2 del presente articolo.
2. Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale I4.0 ricompresi nel presente Bando sono:
 - **Elenco 1:** utilizzo delle tecnologie di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i., inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi e, specificamente:
 - soluzioni per la manifattura avanzata
 - manifattura additiva
 - soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa dell'ambiente reale e nell'ambiente reale (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D)
 - simulazione
 - integrazione verticale e orizzontale
 - Industrial Internet e IoT
 - Cloud
 - cybersicurezza e business continuity
 - big data e analytics
 - soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della supply chain e della gestione delle relazioni con i diversi attori (es. sistemi che abilitano soluzioni di Drop Shipping, di "azzeramento di magazzino" e di "just in time")
 - software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-impresa, impresa-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field; incluse attività connesse a sistemi informativi e gestionali - ad



- es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc.- e progettazione ed utilizzo di tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc)
- **Elenco 2:** utilizzo di altre tecnologie digitali propedeutiche o complementari a quelle previste al precedente Elenco 1
 - sistemi di e-commerce
 - sistemi di pagamento mobile e/o via Internet e fintech
 - sistemi EDI, electronic data interchange
 - geolocalizzazione
 - tecnologie per l'in-store customer experience
 - system integration applicata all'automazione dei processi.

Articolo 3 – Dotazione finanziaria, natura ed entità dell'agevolazione

1. Le risorse complessivamente stanziata dalla Camera di commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a euro 100.000,00.
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher, che avranno un importo unitario massimo di euro 10.000,00. Alle imprese in possesso del rating di legalità verrà riconosciuta una premialità di euro 250,00 nel rispetto dei pertinenti massimali *de minimis*.
3. La Camera di commercio, con deliberazione di Giunta, si riserva la facoltà di incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il bando.
4. Si riserva altresì, con provvedimento dirigenziale, di chiudere i termini della presentazione delle domande, in caso di esaurimento anticipato delle risorse o di riaprire i termini di presentazione delle domande, in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

Articolo 4 - Soggetti beneficiari

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che presentino i seguenti requisiti:
 - a) essere Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014¹ aventi sede legale e/o unità locale nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Varese;
 - b) essere attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese e con il pagamento del diritto annuale;
 - c) non essere in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
 - d) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;
 - e) essere iscritte al Registro Alternanza Scuola Lavoro (RASL) di cui alla legge 107/2015 (ex delibera della Giunta Camerale n. 9 del 16 febbraio 2017) al momento della liquidazione del voucher;

¹ Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).



- f) aver assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni al momento della liquidazione del voucher;
 - g) ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, non avere forniture in essere con la Camera di commercio di Varese al momento della liquidazione del voucher²;
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere da b) a d), devono essere posseduti dal momento della domanda fino a quello della liquidazione del voucher, mentre per gli altri il requisito deve essere rispettato in sede di liquidazione. Per quanto riguarda in particolare quanto previsto alla lettera f) nel caso in cui, a seguito dei controlli sulle autocertificazioni in sede di erogazione, emergano irregolarità contributive, verranno concessi all'impresa 15 giorni per la regolarizzazione. Trascorso tale termine, in difetto di regolarizzazione, il contributo verrà erogato all'impresa al netto della quota di contributi non pagati, che sarà versata agli enti previdenziali e assicurativi (articolo 31 del D.L. 69/2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98).

Articolo 5 – Caratteristiche dell'agevolazione

1. Ogni impresa può presentare **una sola domanda di voucher**. In caso di presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo la prima domanda presentata in ordine cronologico. Non possono presentare domanda le imprese a cui sia già stato concesso un contributo sul bando "Voucher digitali I4.0 - anno 2019 - Misura B" (codice bando 1905).
2. Le imprese che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti³ possono essere ammesse a finanziamento solo per una domanda. In caso di presentazione di più domande, è presa in considerazione e ammessa alla valutazione di merito soltanto la prima presentata in ordine cronologico, mentre le altre domande sono considerate irricevibili.
3. Il contributo è assegnato in funzione delle spese presentate, fino ad un importo di massimo pari a euro 10.000,00. L'intensità dell'agevolazione è pari al 50% dei costi ammissibili.

Investimento minimo (*)	Importo contributo massimo (**)
euro 3.000,00	euro 10.000,00

(*) sommatoria delle spese ammissibili obbligatoriamente da sostenere a pena di decadenza;

(**) non comprensivo dell'eventuale premialità di cui all'art. 3, comma 2 "Rating di legalità" della parte generale del presente Bando.

4. Per essere ammessi al contributo gli interventi devono superare l'importo minimo di investimento sopra specificato; non è previsto, invece, un tetto massimo di investimento, che viene lasciato alle stime della singola impresa.
5. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 comma 2, del DPR 600/73.

² Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

³ Per "assetto proprietario sostanzialmente coincidenti" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

Articolo 6 – Fornitori di beni e servizi

1. Ai fini del presente Bando, l'impresa dovrà avvalersi esclusivamente per i servizi di consulenza e formazione di uno o più fornitori tra i seguenti:
 - DIH-Digital Innovation Hub ed EDI-Ecosistema Digitale per l'Innovazione, di cui al Piano Nazionale Impresa 4.0;
 - centri di ricerca e trasferimento tecnologico, Competence center di cui al Piano Impresa 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri per l'innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
 - incubatori certificati di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
 - FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);
 - centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MiSE) – (<http://www.unioncamere.gov.it/P42A3764C3669S3692/elenco-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-4-0-certificati.htm>);
 - start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;
 - ulteriori fornitori a condizione che essi abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza/formazione alle imprese nell'ambito delle tecnologie di cui all'art. 2, comma 3, Elenco 1 della parte generale del presente Bando. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all'impresa beneficiaria prima della domanda di voucher.
Relativamente ai soli servizi di formazione, l'impresa potrà avvalersi anche di agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università e Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnici Superiori.
Non sono richiesti requisiti specifici per i soli fornitori di beni e servizi strumentali di cui all'art. 7 comma 1, lett. b).
2. I fornitori di beni e di servizi di consulenza e formazione non possono essere soggetti beneficiari del presente bando. Inoltre, un fornitore di beni e/o di servizi non può essere fornitore dell'impresa beneficiaria con la quale è in rapporto di controllo/collegamento – ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile - e/o abbia assetti proprietari sostanzialmente coincidenti (per la definizione di assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si rimanda alla nota n. 3).

Articolo 7 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili esclusivamente spese relative a:
 - a) servizi di **consulenza e/o formazione** relativi a una o più tecnologie tra quelle previste all'art. 2 del presente bando, erogati direttamente da un fornitore dei servizi tra quelli elencati all'articolo 10. Tali spese devono rappresentare almeno il 50% delle spese ammissibili;
 - b) acquisto di **beni e servizi strumentali** funzionali all'acquisizione delle tecnologie abilitanti di cui all'art. 2 del presente bando. Tali spese possono rappresentare al massimo il 50% del totale delle spese ammissibili.
2. Sono escluse le spese di trasporto, vitto, alloggio, materiali di consumo e generali.
3. I servizi di consulenza o formazione o l'acquisto di attrezzature tecnologiche e programmi informatici non potranno in nessun caso ricomprendere le seguenti attività:



- assistenza per acquisizione certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
 - in generale, supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge o di consulenza/assistenza relativa a tematiche di tipo fiscale, finanziario o giuridico;
 - formazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.
4. Tutte le spese possono essere sostenute a partire dal **25 ottobre 2019**, data di approvazione del presente regolamento, e fino al 180° giorno successivo alla data della determinazione di approvazione delle graduatorie delle domande ammesse a contributo.
6. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.

Articolo 8 - Normativa europea di riferimento

1. Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi, in regime "de minimis", ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) - come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 511 del 22.2.2019) - ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).
2. In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad un'impresa "unica"⁴ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari. Al momento della presentazione della domanda, il rappresentante legale di ogni impresa rilascerà idonea dichiarazione in merito.
3. I benefici del presente bando non sono cumulabili con altri aiuti e agevolazioni di natura pubblica riconosciuti per le stesse spese ammissibili.
4. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

Articolo 9 – Presentazione delle domande

1. Le domande di contributo devono essere presentate prima dell'avvio dell'attività oggetto dell'agevolazione e potranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, **dal 6 novembre al 20 dicembre 2019**. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione.
2. La procedura di trasmissione telematica, la modulistica e la "Guida per l'invio online" sono disponibili sul sito www.va.camcom.it alla sezione Contributi > Punto Impresa Digitale.
3. Alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:

⁴ Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

- a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato;
- b) ALLEGATI AL MODELLO BASE, disponibili sul sito internet www.va.camcom.gov.it, che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato:
- modulo di domanda compilato in ogni sua parte e relativi allegati;
 - autocertificazione antimafia;
 - preventivi di spesa dei fornitori;
4. I preventivi di spesa devono essere redatti in euro e in lingua italiana, o accompagnati da una sintetica traduzione, e intestati all'impresa richiedente: dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo (non sono ammessi auto preventivi).
5. Nel caso di pratiche inviate tramite intermediario, dovrà essere allegata la seguente ulteriore documentazione:
- modulo di procura per l'invio telematico, sottoscritto con firma autografa del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente, acquisito tramite scansione e allegato, con firma digitale, valida, dell'intermediario;
 - copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente.
6. L'imposta di bollo, pari a euro 16,00, viene assolta virtualmente tramite la procedura telematica salvo i casi di esenzione.
7. E' obbligatoria l'indicazione di un indirizzo mail e di un indirizzo PEC, tramite cui verranno gestite le comunicazioni successive all'invio della domanda.
8. La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

Articolo 10 – Valutazione delle domande e concessione dei contributi

1. E' prevista una **procedura di valutazione a sportello** (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. Al raggiungimento del limite della disponibilità finanziaria sarà data comunicazione di esaurimento delle risorse: le domande presentate successivamente saranno inserite in una lista d'attesa ed ammesse a seguito di non ammissioni, rinunce, decadenza o rifinanziamento.
2. A seguito del positivo esito dell'istruttoria amministrativa-formale la Camera di commercio, eventualmente coadiuvata da esperti anche esterni, effettua la seguente valutazione di merito:
- attinenza dell'intervento con le tematiche Industria 4.0;
 - appartenenza del fornitore di beni e servizi proposto all'elenco all'art. 6;
 - coerenza dell'eventuale intervento formativo con le tecnologie di cui all'art. 2, comma 3, del presente bando.
- È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 7 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.
4. Al termine della fase di valutazione verranno formate le graduatorie finali, in ordine cronologico di presentazione delle domande e verranno approvati, con apposita determinazione i seguenti elenchi:
- domande **ammesse e finanziabili**;
 - domande **ammesse non finanziabili** (per esaurimento delle risorse a disposizione);
 - domande **non ammesse** (per mancato superamento dell'istruttoria formale e/o tecnica).

5. La Camera di Commercio pubblica sul proprio sito (www.va.camcom.it alla sezione Contributi > Punto Impresa Digitale) gli elenchi di cui sopra e ne dà comunicazione alle stesse via PEC.

Articolo 11 – Obblighi delle imprese beneficiarie dei voucher

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
 - b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento minimo effettivo non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo;
 - d) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
 - e) a segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali variazioni relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata scrivendo all'indirizzo pid@va.camcom.it. Dette eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio di Varese. A tale proposito si precisa che non sono accolte in alcun modo le richieste di variazione delle spese pervenute alla Camera di commercio di Varese successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione;
 - f) a segnalare l'eventuale perdita, prima dell'erogazione del voucher, del rating di legalità.

Articolo 12 – Rendicontazione e liquidazione del voucher

1. L'impresa trasmette la rendicontazione finale mediante procedura telematica (tutte le indicazioni sono disponibili sul sito internet camerale www.va.camcom.it, alla sezione Contributi > Punto Impresa Digitale). La rendicontazione dovrà essere inviata entro e non oltre 180 giorni dalla data di concessione del contributo, pena la decadenza del voucher.
2. Alla pratica telematica di rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato;
 - b) ALLEGATI AL MODELLO BASE, che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato e in particolare:
 - modulo di rendicontazione finale e relativi allegati;
 - autocertificazione antimafia;
 - relazione conclusiva delle attività realizzate, comprensiva del "Report di self-assessment" SELFI4.0 (<https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it>);
 - copia delle fatture e degli altri documenti di spesa debitamente quietanzati;
 - nel caso di attività formativa, attestazione o dichiarazione di effettivo partecipazione al corso previsto;
3. Dalle fatture quietanzate deve risultare chiaramente:
 - l'oggetto della prestazione o fornitura e il relativo importo;
 - i termini di consegna e la modalità di pagamento;
 - la coerenza delle spese con il progetto presentato in domanda.
4. Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario ai fornitori per il tramite di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Non sono ammessi:



- i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore (ad esempio permuta con altri beni o servizi);
 - qualsiasi forma di autofatturazione.
5. Sarà facoltà della Camera di Commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 15 giorni dall'invio della relativa richiesta comporta la decadenza dal voucher.

Articolo 13 – Controlli

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

Articolo 14 – Revoca del voucher

1. Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:
 - a) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
 - b) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 12;
 - c) venire meno, prima della liquidazione del voucher, dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere da b) a d);
 - d) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
 - e) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 13 per cause imputabili al beneficiario;
 - f) esito negativo dei controlli di cui all'art. 13.
2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Articolo 15 – Responsabile unico del procedimento (RUP)

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il dirigente dell'area Promozione e Sviluppo delle Imprese e del Territorio.

Articolo 16 – Informativa sul trattamento dei dati ex art 13 Regolamento UE 2016/679

1. Titolare del trattamento
Vi informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (infra: "Regolamento"), i vostri dati personali saranno trattati dalla Camera di Commercio di Varese in qualità di titolare del trattamento ("Titolare")
2. Tipi di dati oggetto del trattamento
Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui agli art. 4(1) del Regolamento, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, il numero di telefono mobile, l'indirizzo e-mail e in generale i dati di contatto dei vostri referenti, di seguito e complessivamente solo "Dati Personali".
3. Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento
I vostri Dati Personali saranno trattati, dietro vostro specifico consenso ove necessario, per le seguenti finalità:



- a) adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione del contributo;
 - b) assolvere eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali;
- La basi giuridiche del trattamento per la finalità a) e b) sono rispettivamente gli artt. 6(1)(e) e 6(1)(c) e del Regolamento.

Il conferimento dei vostri Dati Personali per le finalità sopra indicate è facoltativo, ma in difetto non sarà possibile dare corso all'erogazione del contributo.

4. Destinatari e trasferimento dei dati personali

I vostri Dati Personali potranno essere condivisi con:

- persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza;
- consulenti e istituti di credito per finalità contabili-amministrative, i quali agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento;
- soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i vostri Dati Personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità.

5. Conservazione dei dati personali

I vostri Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione degli adempimenti connessi alle procedure di erogazione del contributo.

6. I vostri diritti

Avete il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai vostri Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, avete diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che vi riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento. Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo:

protocollo.va@va.legalmail.camcom.it

In ogni caso avete sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora riteniate che il trattamento dei vostri dati sia contrario alla normativa in vigore.

